

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

A) INTRODUZIONE.....	2
B) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	2
C) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	3
D) VALORE DELL’ACCORDO QUADRO.....	3
E) PROFILO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO/CORRISPETTIVO	3
F) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	6
G) RICHIESTE PRELIMINARI DI AVVIO SERVIZIO E ORDINI DI SOMMINISTRAZIONE (ODS)	6
H) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AGENZIA	8
I) REFERENTI DEL SERVIZIO	8
J) COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’	9
K) FATTURAZIONE	11
L) GARANZIA DEFINITIVA	12
M) CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	13
N) PENALI	13
O) RECESSO UNILATERALE DELL’ACCORDO QUADRO.....	14
P) RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	14
Q) DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	15
R) OBBLIGO DI SEGRETEZZA E/O RISERVATEZZA E CONFLITTO D’INTERESSI	15
S) DIRITTI SINDACALI	16
T) TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	16
U) CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	17
V) FORO COMPETENTE	17
W) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	17

A. INTRODUZIONE

Il presente capitolato tecnico è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore di AGECE.

Più in generale, l'Accordo Quadro sarà regolato dai seguenti documenti: Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Offerta economica e Offerta Tecnica.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta di AGECE la normativa alla stessa più favorevole.

Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.

ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia e CCNL applicati.

B. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore di AGECE da parte di Agenzia per il lavoro, iscritta alla sezione "A" dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 ed al successivo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i.

Tale servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso.

L'Accordo Quadro verrà sottoscritto con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice con il quale AGECE potrà stipulare Contratti attuativi mediante l'emissione di Ordini di Somministrazione (in seguito "ODS"), ossia "Richiesta preliminare di avvio servizio" seguita dal singolo "Contratto attuativo di somministrazione", sulla base dei propri fabbisogni di personale.

I singoli Contratti attuativi che verranno di volta in volta stipulati con l'aggiudicatario avranno ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L'Accordo Quadro potrà essere utilizzato anche per sopperire al fabbisogno di personale tecnico da impiegare nei progetti finanziati con fondi PNRR, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio in termini di numero e tipologia dei profili professionali da fornire, nonché di durata di ciascuna somministrazione, lo strumento dell'Accordo Quadro è volto a consentire l'utilizzo temporaneo di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie di specifiche categorie lavorative che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze non prevedibili e contingenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta per AGECE alcun vincolo di avvio di un numero minimo Contratti attuativi.

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 31 - Clausola sociale del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019, l'Agenzia aggiudicataria – nel rispetto della normativa in vigore - è tenuto a garantire il mantenimento in organico di quel numero di lavoratori già utilizzati in precedenza da AGECE per i quali AGECE faccia espressa richiesta, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale.

La durata di detti contratti di lavoro sarà esclusivamente quella definita da AGECE sulla base delle proprie esigenze derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

AGECE, infatti, non garantisce all'Aggiudicatario un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati, né una durata minima di detti contratti. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per AGECE nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli eventuali contratti specifici, ove attivati a seguito di espressa richiesta di AGECE. Quanto sopra come espressamente rappresentato nei successivi paragrafi.

Si rende noto, a titolo comunque non impegnativo, che il personale attualmente impiegato presso AGECE e che potrebbe rientrare nella "clausola sociale" è il seguente:

N.	RUOLO	ORARIO	LIVELLO	DATA INIZIO IMPIEGO
1	Commesso/magazziniere di farmacia	40 ore	2	06/06/2023
1	Commesso/magazziniere di farmacia	40 ore	2	09/08/2023
1	Impiegato data entry	Part time	2	05/09/2023
1	Agente di Funicolare	38,5 ore	3	22/06/2023
1	Addetto alla logistica	38,5 ore	3	20/10/2022
1	Farmacista	40 ore	6	01/03/2024

C. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è pari a quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto, durante i quali AGECE potrà stipulare Contratti attuativi con l'Agenzia risultata aggiudicataria.

Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto attuativo di somministrazione, dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, definito nei singoli ODS.

Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze specifiche di AGECE che hanno determinato l'attivazione del contratto.

L'Accordo Quadro cesserà, altresì, anticipatamente in conseguenza del raggiungimento del suo importo.

D. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore stimato dell'Accordo Quadro è pari ad € 5.995.000, IVA esclusa, di cui € 5.500.000 come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati nel quadriennio ed € 495.000 oltre IVA come ammontare massimo delle FEE d'Agenzia nel quadriennio, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.

Il valore percentuale della FEE d'Agenzia contrattuale sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario alla FEE d'Agenzia a base di gara e pari al 9% (€ 495.000,00) dell'ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati (€ 5.500.000,00).

Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste, sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio di AGECE.

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per AGECE, mentre il valore dei singoli Contratti attuativi sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

E. PROFILO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO/CORRISPETTIVO

Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dal CCNL GAS-ACQUA vigente al momento dell'utilizzo.

Si elencano i livelli contrattuali che potranno essere richiesti in corso di vigenza del contratto e i trattamenti economici attualmente previsti:

Livello	Minimo tabellare*	EDR L. 438	Ind. di Mensa	Totale	Rateo 13^	Rateo 14^	Retribuzione/ora
7	2.809,99 €	10,33 €	20,00 €	2.840,32 €	235,03 €	234,17 €	19,82 €
6	2.578,39 €	10,33 €	20,00 €	2.608,72 €	215,73 €	214,87 €	18,20 €
5	2.347,94 €	10,33 €	20,00 €	2.378,27 €	196,52 €	195,66 €	16,59 €
4	2.204,68 €	10,33 €	20,00 €	2.235,01 €	184,58 €	183,72 €	15,59 €
3	2.062,61 €	10,33 €	20,00 €	2.092,94 €	172,74 €	171,88 €	14,60 €
2	1.864,61 €	10,33 €	20,00 €	1.894,94 €	156,24 €	155,38 €	13,21 €
1	1.677,64 €	10,33 €	20,00 €	1.707,97 €	140,66 €	139,80 €	11,91 €

(*) minimo tabellare dal 01/09/2024.

Ore mensili previste contrattualmente pari a n. 167.

Orario settimanale a tempo pieno pari a ore 38,5 o 40 nel caso che si tratti di personale che presta servizio presso l'area servizio farmaceutico.

Si fa presente che fino al 31/12/2025, salvo proroghe o nuovi accordi aziendali, sono previsti ulteriori istituti:

- buoni pasto del valore di € 8 cadauno secondo le modalità di maturazione previste dall'accordo aziendale vigente (1 buono pasto al giorno per ogni giornata in cui viene fatta minimo una mezzora di pausa dopo le ore 13:00 con un rientro pomeridiano di almeno 2 ore), con la precisazione che il personale adoperato nel servizio di refezione scolastica non ha diritto al buono pasto per la natura del servizio e l'articolazione oraria,
- indennità previste per i livelli direttivi (€ 1.300 lordi annui per i livelli 7, da riparametrare per il periodo di servizio),
- altre ulteriori indennità come da accordi sindacali in essere, qualora dovessero verificarsi i requisiti per il riconoscimento, quali a titolo esemplificativo:
 - o indennità di turno come da CCNL Gas Acqua
 - o indennità di disagio per il personale addetto al servizio del forno crematorio
 - o indennità di disagio per le ispezioni delle esumazioni
 - o indennità per orario notturno per il personale addetto alla conduzione del forno crematorio
 - o indennità per ispezione per il servizio di ristorazione scolastica
 - o indennità di guardia farmaceutica
 - o indennità di disagio per il personale dell'area immobiliare
 - o indennità di maneggio denaro
 - o indennità per la sostituzione del Direttore di farmacia
 - o pagamento o accantonamento in "conto ore" delle ore eccedenti per il personale che svolge attività commerciali (solo il farmacista).

Non viene invece esteso al personale somministrato il premio di risultato.

Il costo orario è dato dall'applicazione alla retribuzione oraria dei contributi di legge e dal TFR maturato.

Fermo restando il diritto del lavoratore somministrato ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicabile ai lavoratori di AGEV che svolgono le medesime mansioni (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.), il trattamento retributivo da applicare è quello previsto dal vigente CCNL GAS-ACQUA e da eventuali modifiche dei minimi di legge durante la validità del presente accordo quadro.

Per i singoli Contratti attuativi attivati, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la FEE d'Agenzia, formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, proposta nell'Offerta economica e posta a remunerazione del servizio di somministrazione di lavoro, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato.

La FEE d'Agenzia offerta si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere applicata al Costo Orario.

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, valgono le disposizioni previste dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Calcolo del costo orario: gli elementi retributivi annui che compongono il costo orario sono quelli previsti dal vigente CCNL GAS ACQUA ed indicati nella tabella sopra riportata.

Altri eventuali costi: nel Costo Orario non sono comprese le ore di lavoro straordinario, oggetto di fatturazione specifica e distinta, per le quali sarà calcolata una maggiorazione sulla tariffa oraria ordinaria (come previsto e disciplinato dal CCNL GAS-ACQUA), a cui sarà aggiunta la FEE d'Agenzia indicata in sede di offerta, che sarà calcolata sul valore effettivo degli straordinari erogati nel pertinente periodo di fatturazione. Lo svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione o da chi da esso delegato.

Nel costo orario è compresa la formazione (da svolgere durante l'orario di lavoro, salvo diversa indicazione di AGECC). Qualora AGECC richiedesse esplicitamente di effettuare la formazione fuori dall'orario ordinario di lavoro le ore effettivamente svolte saranno retribuite come ore ordinarie di lavoro.

I buoni pasto non sono ricompresi nel Costo Orario e saranno oggetto di fatturazione specifica, senza applicazione della FEE d'Agenzia.

Determinazione della Tariffa Oraria: l'applicazione al Costo Orario della FEE d'Agenzia determina quindi la tariffa oraria del servizio di somministrazione. Le tariffe orarie così determinate tengono conto e quindi ricomprendono, ogni onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall'applicazione delle norme di Legge in tema di somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all'Agenzia.

Le malattie e gli infortuni prevedono la fatturazione della sola quota non a carico di INPS/INAIL.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i profili professionali e le relative mansioni dei lavoratori somministrati che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

I profili professionali di interesse potranno essere i seguenti:

- Operaio:
 - ✓ da inserire nei servizi gestiti dall'Area Ristorazione ed Eventi che nello specifico potrà essere chiamato ad operare come operatore di reparto, aiuto cuoco, cuoco; operatore di guardiana e attività di cassa e biglietteria.
 - ✓ da inserire nei servizi gestiti dall'Area Cimiteriale che nello specifico potrà essere chiamato ad operare come addetto alle attività del forno crematorio;
- Impiegato:
 - ✓ da inserire nei servizi gestiti dall'Area Servizio Farmaceutico che nello specifico potrà essere chiamato ad operare come farmacista collaboratore;
 - ✓ da inserire, con mansioni tecniche e/o amministrative nelle altre Aree aziendali.

TASSI INAIL ATTUALMENTE APPLICATI

<u>N. PAT</u>	<u>Voce</u>	<u>% Ponderazione</u>	<u>Tasso</u>	<u>Rischio Assicurato</u>
93106655	320	100	17,48	Servizi Mortuari/Crematorio
43093309	722	100	3,5	Videoterminale - Impiegato

43093309	723	100	6,64	Impiegato tecnico/cantieri
43102835	721	100	11,93	Personale operativo di reparto
92017704	200	100	10,22	Ristorazione
92017704	110	87	6,71	Vendita al dettaglio
92017704	722	10	4,25	Videoterminale - Impiegato
92017704	2100	3	10,82	Laboratorio

F. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’Agenzia è tenuta a svolgere il servizio con la massima cura e disciplina, secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente Capitolato tecnico oltre che nelle eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara. I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di pari livello di inquadramento e profilo professionale di AGECE, osserveranno l’orario di lavoro stabilito, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL GAS-ACQUA.

Saranno inoltre soggetti, al pari dei dipendenti di AGECE, alle disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni.

Il personale somministrato richiesto da AGECE dovrà essere già formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’Agenzia, AGECE provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all’ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal caso, AGECE potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2015, l’eventuale azione disciplinare, nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione di AGECE, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 300/1970.

L’Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e altre norme applicabili a livello nazionale). Ai sensi dell’art. 35, comma 4, prima parte, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., AGECE provvederà ad informare l’Agenzia in merito alla rilevazione e valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e sulla strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento delle attività.

AGECE osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il periodo di missione inizialmente stabilito potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore somministrato, con atto scritto, qualora il Committente ne ravvisi la necessità. La durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato è stabilita dalla normativa vigente, e, comunque, complessivamente, non superiore a 24 mesi per ogni singolo lavoratore ai sensi del D.lgs 81/2015 e del “Decreto Lavoro” del 2023. AGECE si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come previsto al successivo paragrafo M.

Nel caso di inadempienze, AGECE si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al par. N.

G. RICHIESTE PRELIMINARI DI AVVIO SERVIZIO E ORDINI DI SOMMINISTRAZIONE (ODS)

AGECE procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia mediante appositi “Ordini di Somministrazione”, ossia tramite “Richiesta preliminare di avvio servizio” (in seguito “Richiesta”) e poi Contratti attuativi dell’Accordo Quadro.

Ai fini dell’attivazione del singolo servizio, dunque, AGECE invierà all’Agenzia la “Richiesta preliminare di avvio servizio” specificando:

- il numero di risorse richieste;
- la descrizione delle professionalità richieste, eventuale settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario, eventuale titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere;

- la tipologia di attività da svolgere;
- il ruolo e la categoria professionale;
- il trattamento economico indicativo;
- il luogo di lavoro;
- la durata della somministrazione richiesta, che potrà essere prorogata, nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia;
- la sede e l'orario di lavoro (full time o part time).

La "Richiesta" verrà inviata all'Agenzia all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) che verrà indicato da quest'ultima in sede di stipula del contratto.

La procedura di selezione seguirà i seguenti passaggi, salvo le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara:

- entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna "Richiesta preliminare di avvio servizio", o minor tempo minor tempo proposto in sede di offerta, l'Agenzia dovrà inviare a AGECE una short list di candidature pienamente coerenti con il profilo ricercato, composta da almeno 4 candidati per ogni singolo profilo professionale ricercato. La short list dovrà includere inoltre il curriculum vitae del candidato,
- AGECE potrà svolgere a sua discrezione uno o più colloqui con i candidati i cui CV siano conformi ai requisiti previsti nella "Richiesta", diretti ad accertare l'attitudine dei candidati proposti dall'Agenzia allo svolgimento delle mansioni riferibili al profilo professionale richiesto,
- AGECE fornirà al termine dei colloqui un riscontro all'Agenzia sulle risorse da "mettere a disposizione" per l'avvio dell'attività in somministrazione indicando la lista dei candidati ritenuti idonei,
- l'Agenzia si farà carico di gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, garantendo gli opportuni feedback e aggiornamenti sull'andamento delle stesse, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati intervistati da AGECE,
- sarà considerato titolo preferenziale l'aver maturato con esito positivo precedenti esperienze lavorative simili a quelle richieste presso AGECE con caratteristiche analoghe a quelle da svolgere,
- entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal riscontro fornito da AGECE sull'esito dei colloqui, salvo diversa indicazione di AGECE, l'Agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione di AGECE il lavoratore in somministrazione. AGECE si riserva di richiedere all'Agenzia di provvedervi anche in un termine inferiore, in caso di urgenza, anche tenuto conto della specificità del profilo professionale richiesto,
- AGECE e Agenzia concluderanno, a tal fine, singoli Contratti attuativi di somministrazione di lavoro, il cui contenuto sarà conforme a quanto previsto nel presente Capitolato,
- si precisa che per "messa a disposizione" si intende il termine iniziale di svolgimento della prestazione lavorativa presso AGECE da parte del lavoratore somministrato,
- almeno 24h prima della "messa a disposizione" del lavoratore, l'Agenzia dovrà inviare tramite mail ad AGECE tutti i documenti richiesti (carta d'identità, codice fiscale, attestati formazione sicurezza generale e specifica, HACCP, etc). Qualora il lavoratore non sia in possesso di alcuni di essi (es. formazione sicurezza generale), l'Agenzia si attiverà per inoltrare i documenti e/o avviare tale formazione entro 2 giorni dalla "messa a disposizione". In caso contrario, AGECE applicherà le penali come previsto nel paragrafo sulle penali.

Laddove i colloqui con i candidati selezionati dall'Agenzia non abbiano avuto un esito positivo, ovvero AGECE abbia ritenuto non idonei, anche solo in parte, i curriculum ricevuti, l'Agenzia si impegna a fornire ad AGECE ulteriori curriculum vitae entro 2 giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione di esito negativo dei colloqui e/o di inidoneità del curriculum da parte di AGECE, al fine di permettere di procedere celermente ad ulteriori colloqui, fermo restando la possibilità da parte di AGECE di applicare le penali di cui al paragrafo N.

Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa della risorsa somministrata presso AGECE, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agencia dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 2 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione da parte di AGECE.

Nel caso di assenza ingiustificata a vario titolo del lavoratore somministrato, l'Agencia dovrà informare tempestivamente AGECE e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 5 giorni lavorativi.

Eventuali ritardi e mancate sostituzioni potrebbero costituire motivo di risoluzione contrattuale. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero conformi a quanto richiesto, l'Agencia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore somministrato senza oneri aggiuntivi per AGECE.

H. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AGENZIA

L'Agencia è tenuta a predisporre un'adeguata organizzazione che garantisca il corretto svolgimento delle attività e del servizio richiesto nel rispetto delle specifiche e dei tempi richiesti da AGECE oltre che dell'eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura è richiesta la seguente figura professionale:

- Referente per la gestione dell'accordo quadro.

Dovranno far parte del gruppo di lavoro le eventuali risorse aggiuntive offerte in sede di gara.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da professionisti con consolidata esperienza professionale. Tutte le risorse coinvolte saranno tenute alla riservatezza delle informazioni trattate.

L'Agencia risultata aggiudicataria è tenuta a comunicare eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio.

I. REFERENTI DEL SERVIZIO

1. REFERENTE PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Agencia entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto dovrà nominare un Referente dell'accordo quadro che garantisca il coordinamento complessivo delle attività dall'inizio e fino alla conclusione del contratto stesso, in collaborazione con il DEC di AGECE.

Tale figura dovrà avere una conoscenza approfondita in merito ai servizi oggetto della presente procedura e dovrà possedere il seguente requisito minimo: "almeno 5 anni di esperienza legata allo svolgimento di ruoli manageriali o di capo-progetto in progetti analoghi a quelli del presente appalto".

Tale figura, affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso AGECE, sarà dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità.

Il Referente del contratto dovrà curare e assicurare:

- la competenza e l'esperienza gestionale;
- il rispetto dei tempi dettati dal presente Capitolato o dalle proposte migliorative eventualmente offerte in sede di gara;
- la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate da AGECE;
- il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali;
- condurre l'intero processo di ricerca e selezione e quindi identificare, selezionare e valutare per AGECE i candidati in possesso delle competenze ed esperienze specificate e richieste nelle Richieste preliminari di avvio servizio;
- organizzare, coordinare, gestire e svolgere la ricerca e selezione del personale da inviare in missione;
- dettagliare le competenze e le caratteristiche dei candidati da ricercare;
- fornire aggiornamento sulle attività eseguite e quelle da svolgere;
- informare AGECE di eventuali problemi legati alle selezioni in corso;
- coordinare eventuali collaboratori coinvolti nelle attività di selezione;
- coordinare e svolgere attività, seppur non elencate nel presente Capitolato, necessarie ai fini del corretto svolgimento del processo di ricerca e selezione del personale da inviare in missione;
- assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali;
- provvedere alla gestione amministrativa dei singoli lavoratori inviati in missione presso AGECE;

- informare AGECE di eventuali problemi legati alla gestione del personale;
- coordinare eventuali collaboratori coinvolti nelle attività di gestione amministrativa del personale;
- coordinare e svolgere attività, seppur non elencate nel presente Capitolato, necessarie ai fini del corretto svolgimento della gestione amministrativa del personale somministrato;
- assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali relativi alla gestione del personale somministrato.

Al fine di assicurare il coordinamento del servizio, il Referente dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione del servizio. A tal fine l'Agente aggiudicatario comunicherà ad AGECE, prima della stipula del contratto, il nominativo ed i relativi recapiti: telefonico, indirizzo di e-mail, PEC.

Il referente designato dovrà inoltre fornire autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 in merito al possesso delle caratteristiche richieste nel presente articolo.

J. COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

1. SOMMINISTRATORE

L'Agente è responsabile della ricerca, selezione, formazione, gestione ed inserimento dei lavoratori somministrati. In particolare, garantisce:

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere compresa la formazione generale e specifica ex art.37 D.lgs. 81/08, oltre che in materia di privacy, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- di effettuare la formazione generale, specifica e sulle attrezzature, incluse quelle di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 se necessario;
- di trasmettere la documentazione richiesta (relativa al somministrato) prima della messa a disposizione, come prevista nel paragrafo G) nei termini, salvo diversa richiesta di AGECE;
- di trasmettere la seguente reportistica/rendicontazione annuale:
 - elenco annuale dei contratti per singolo nominativo, durata, ore prestate;
 - dichiarazione annuale ai fini IRAP;
- di assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere ad AGECE, a seguito di esplicita richiesta, copia del contratto individuale tra Agente e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- di provvedere a sostituire il lavoratore somministrato, in caso di mancato superamento del periodo di prova di cui al precedente paragrafo G entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione del Committente di mancato superamento del periodo di prova;
- a richiesta di AGECE, qualora le assenze del lavoratore superino il 20% (venti per cento) della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agente si impegna a sostituire il lavoratore con oneri a proprio carico;
- di provvedere al pagamento diretto della retribuzione mensile dovuta ai lavoratori somministrati;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché di provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;
- di fornire, a seguito di richiesta di AGECE, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- di provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente - e da successive evoluzioni

normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale - seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione;

- di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021).

2. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AGENZIA

L'Agenzia assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia da AGECE che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Per i dipendenti somministrati trova applicazione la previsione di cui all'art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15.

Anche ai fini del risarcimento di cui sopra, l'Agenzia dovrà contrarre e produrre prima della stipula dell'Accordo Quadro, pena decadenza dall'aggiudicazione, una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, da parte degli impiegati dell'Agenzia addetti alla gestione del servizio di somministrazione, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio di Agec, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.

Tale polizza deve avere un massimale unico non inferiore a 1.000.000,00 di Euro, prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti di AGECE ed avere validità ed efficacia per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora l'Agenzia fosse già provvista di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio oggetto del presente appalto.

Qualora l'Agenzia non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno subito da Agec.

L'Agenzia solleva AGECE da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Agenzia per i danni non coperti dalla garanzia definitiva di cui al successivo par. L) o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti nella polizza RCT/RCO di cui sopra la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti dell'Agenzia per il lavoro impiegati nella gestione della commessa.

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Considerato che AGECE impronta la propria attività ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l'Agenzia nell'ambito del reclutamento del personale oggetto del presente appalto, dovrà assicurare adeguate forme di pubblicità, imparzialità e trasparenza del processo di selezione.

Tale selezione dovrà quindi essere svolta con modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità ed efficienza.

L'Agenzia dovrà adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali indicati in relazione alla posizione richiesta da AGECE, oltre che misure di prevenzione della corruzione in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 190/2012.

4. COMMITTENTE

AGECE si obbliga a corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente lavorate e quanto indicato al precedente paragrafo E), oltre alla FEE d'Agenzia, come risultante dall'offerta economica presentata.

AGECE si impegna inoltre a:

- adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nell'Ordine di somministrazione ("Richiesta" e "Contratto attuativo"), nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL GAS-ACQUA, nonché dai Contratti ed accordi Integrativi Aziendali applicabili e vigenti;

- comunicare all’Agenzia i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
- assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l’intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso di AGECE a qualunque titolo dal contratto di somministrazione;
- comunicare all’Agenzia per iscritto e tempestivamente l’eventuale assegnazione del lavoratore somministrato a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2013 Cod. Civ. consegnando copia di tale comunicazione al lavoratore medesimo;
- comunicare tempestivamente e per iscritto all’Agenzia gli elementi utili alla formulazione di un’eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;
- informare, immediatamente e per iscritto, l’Agenzia in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti di AGECE addetti alla medesima sede di lavoro;
- adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e informazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (sono infatti in capo all’utilizzatore: gli obblighi prevenzionistici quali la visita medica se prevista, la fornitura di DPI nonché l’addestramento e l’informazione);
- versare direttamente al lavoratore e/o all’ente previdenziale, in caso di inadempimento dell’Agenzia, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia.

K. FATTURAZIONE

Per il servizio di somministrazione AGECE si obbliga a corrispondere all’Agenzia:

- il costo di quanto spettante ai lavoratori in somministrazione, sulla base di quanto definito al precedente paragrafo E;
- la FEE d’Agenzia oggetto del contratto, a remunerazione dei servizi.

Tale corrispettivo si riferisce alle forniture eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente.

L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate ad AGECE (indicando il numero di CIG), corredate da un prospetto dettagliato che dovrà contenere i seguenti dati:

- ✓ nominativo del lavoratore;
- ✓ periodo di riferimento;
- ✓ quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- ✓ descrizione delle ore lavorate; (ad es. ore ordinarie, ore eccedenti l’orario ordinario per il personale addetto ad attività commerciali, straordinario al 30% ecc.);
- ✓ eventuale indennità di responsabilità prevista solo per il personale di settimo livello, in vigore fino al 31/12/2025;
- ✓ il numero delle ore lavorate moltiplicato per l’importo orario lordo;
- ✓ l’importo degli oneri contributivi (che dovranno essere separati in fattura rispetto al dato di cui al punto precedente);
- ✓ n. buoni pasto maturati nel mese di fatturazione suddivisi per singolo lavoratore, secondo le modalità previste per i dipendenti assunti direttamente da AGECE;
- ✓ importo del margine di agenzia ed IVA relativa;
- ✓ Importo della trattenuta a garanzia dello 0,5%;
- ✓ CIG di riferimento.

Le fatture dovranno essere distinte a seconda della tipologia di attività per la quale AGECE richiede la somministrazione.

Il computo delle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore somministrato dovrà risultare dalla rilevazione presenze effettuata a cura dall'Agenzia che dovrà essere trasmessa mensilmente ad AGECE prima della fatturazione per la validazione da parte dei responsabili dei singoli servizi utilizzatori della risorsa somministrata.

Si stabilisce sin d'ora che AGECE potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Agenzia, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

AGECE è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per AGECE il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: **T04ZHR3**.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura da parte di AGECE.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, l'Agenzia si obbliga a inviare all'indirizzo sezionepersonale@AGECE.it un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta mail/pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Agenzia _____".

Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Agenzia, come espressamente indicato dalla stessa, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale devono, altresì, essere riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

L'Agenzia si impegna a rendere note ad AGECE, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per AGECE.

L'Agenzia garantisce, inoltre, di assumere e adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, l'Agenzia, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo di FEE d'Agenzia maturata in relazione alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50 per cento e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento.

Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Agenzia è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Agenzia dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50 per cento fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AGECE del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC regolare.

L. GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipula, l'Agenzia produce garanzia definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La mancata presentazione della garanzia definitiva nei tempi fissati da AGECE potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La garanzia definitiva, valida fino alla scadenza dell'Accordo Quadro e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Agenzia, è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ (_____), pari al 10 per cento del valore massimo dell'Accordo Quadro, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 106 comma 8 del Codice.

Detta garanzia viene prestata dall'Agenzia contraente a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Agenzia rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del Codice, AGECE ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 117 commi 8 e 9 D.Lgs. 36/2023, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dall'Accordo Quadro (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui AGECE avrà reso noto all'Agenzia l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Agenzia.

M. CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Con cadenza di norma bimestrale verranno effettuati degli incontri per verificare il corretto andamento del servizio.

AGECE si riserva la facoltà di effettuare in corso di esecuzione del contratto i controlli che riterrà opportuni per accertare la correttezza dell'operato dell'Agenzia.

AGECE accerterà quindi che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa di settore, in quanto applicabile, attestandone la conformità.

Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, AGECE contesterà le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine congruo e comunque non inferiore a cinque giorni, salvo ragioni di urgenza, per l'adeguamento da parte dell'Agenzia o per la produzione di controdeduzioni.

Qualora la diffida abbia esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'Agenzia non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo. Nei casi di particolare grave recidiva, AGECE si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Gli esiti dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

N. PENALI

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente articolo in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

In particolare, AGECE potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi, nei tempi previsti, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere obblighi di legge o di contratto: € 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito da AGECE a causa del ritardo stesso a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;
- omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione: penali di € 150,00 per ogni infrazione, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;

- nell'ipotesi in cui un lavoratore ponga in essere un comportamento che dovesse portare all'apertura di una contestazione di addebito, AGECE applicherà una penale di importo pari a € 100,00 una tantum.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, tra loro cumulabili, AGECE non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.

In ogni caso AGECE potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Agenzia Aggiudicataria ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

O. RECESSO UNILATERALE DELL'ACCORDO QUADRO

AGECE ha la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, nelle seguenti ipotesi:

- a) AGECE potrà in qualunque momento recedere dall'Accordo Quadro, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall'Accordo Quadro, dandone semplice preavviso all'Agenzia contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
- b) AGECE potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo Quadro stipulato con l'Agenzia, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
- c) In ogni caso AGECE avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutti i casi di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti e con le modalità ivi previste.

In tutti i casi di recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno ad AGECE.

In tutti i casi, salvo quanto disposto dalla normativa vigente, nei casi di recesso, fermo restando il diritto dell'Agenzia al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Agenzia medesima (quale, a titolo esemplificativo, il Margine di Agenzia).

In tutti i casi di recesso l'Agenzia rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

P. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

AGECE avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare all'Agenzia a mezzo PEC, di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente Accordo Quadro o dei Servizi o dei contratti specifici o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte di AGECE;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'Accordo Quadro ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 17 del presente Accordo Quadro;
- e) in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Agenzia anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e con i singoli contratti specifici, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, AGECE avrà facoltà di interrompere ipso iure il corso dell'intero Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo PEC, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Agenzia, salvo il diritto di AGECE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Agenzia le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 94, 95 e ss, del D.Lgs. 36/2023 e

dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

- g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 21 e 23.
- h) in caso di violazione di quanto previsto al comma 27 dell'art. 4, comma 4 dell'art. 8, art. 24 e art. 25 del presente Accordo Quadro.

In ogni caso AGECE avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro in tutti i casi di cui all'art. 122 del Codice e con le modalità ivi previste.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Accordo Quadro, l'Agenzia, oltre all'immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali AGECE dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AGECE di affidare l'appalto a terzi in danno all'Agenzia e salva l'applicazione di penali e impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Q. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Agenzia di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.120 comma 6 lettera d) del Codice ossia ove all'Agenzia iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un'altra Agenzia che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali all'Accordo Quadro e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso AGECE non accetta preventivamente la cessione da parte dell'Agenzia contraente di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente Accordo Quadro.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della garanzia definitiva e la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

In ogni caso è fatto divieto all'Agenzia contraente di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto di AGECE, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro e l'incameramento della garanzia definitiva, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, AGECE non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Agenzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

R. OBBLIGO DI SEGRETEZZA E/O RISERVATEZZA E CONFLITTO D'INTERESSI

L'Agenzia dovrà mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative ad AGECE che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione dell'Accordo Quadro, e dovrà impegnarsi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con l'Accordo Quadro.

L'Agenzia dovrà adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito l'Agenzia contraente dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate.

In particolare, l'Agenzia contraente dovrà diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

In caso di ripetuta e perdurante inosservanza degli obblighi di segretezza e/o riservatezza, AGECE, previa contestazione all'Agenzia delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Agenzia sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AGECE.

Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, AGECE adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Agenzia possa opporvisi.

S. DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i e di partecipazione alle assemblee del personale dipendente.

Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dai CCNL vigenti e dai regolamenti decentrati di secondo livello in essere in azienda.

T. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1 - 37121 Verona, tel. +39 045 8051311, e-mail: infoagec@agec.it, PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. +39 045 8051311; e-mail: rpd.privacy@agec.it;
- i dati personali comunicati dagli operatori economici, direttamente ad AGECE o alla Centrale di Committenza, saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali, per cui la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale ex art. 6, comma 1 lett. c) del RGPD. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale, nel qual caso la base giuridica, oltre all'adempimento di un obbligo legale, è anche la necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte ex art. 6, comma 1 lett. b) del RGPD. La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste dalle norme disciplinanti la pubblica procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Ufficio Legale, dalla Sezione ICT, dalla Sezione Compliance e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto (ad es. Area Patrimonio, Area Ristorazione, ecc.). Tali dati personali saranno oggetto di comunicazione (ad esempio, ad ANAC, alla Prefettura competente) e di pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla normativa;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori economici candidati è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici (attualmente, cinque anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza), mentre, per i dati personali dell'operatore aggiudicatario, tale periodo corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'Agec" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15-22 del RGPD). L'apposita istanza è presentata interpellando il Titolare del trattamento o il RPD ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in Roma, Piazza Monte Citorio n. 121, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 del RGPD);

- referente interno del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre il referente interno del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente dell'Area che sovrintende tale fase.

U. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Agenzia dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Agenzia, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Agenzia costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

V. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

W. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono ad AGECE.